

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BANFI, POËT e SALERNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1967

Modificazione all'articolo 374 del codice di procedura civile  
riguardante le pronunzie della Corte di cassazione a sezioni unite

ONOREVOLI SENATORI. — Alcuni anni or sono il Senato della Repubblica, nel corso della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1954-55, approvò un ordine del giorno nel quale invitava il Governo a mettere allo studio una *riforma completa e radicale* della legislazione processuale civile.

Tale richiesta portò all'elaborazione del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Ministro di grazia e giustizia onorevole Gonella in data 4 febbraio 1960.

Come è noto, il disegno di legge Gonella non venne mai posto in discussione per molteplici motivi.

Ciò non toglie che il vasto lavoro compiuto dai Ministri guardasigilli dell'epoca abbia consentito di individuare numerose norme, contenute nel Codice di procedura civile tuttora vigente, che meritano di essere sostituite con altre più consone alle esigenze moderne ed al clima nel quale si svolge attualmente la vita del Paese.

Tra tali norme va indubbiamente annoverata quella contenuta nell'articolo 374, comma secondo, del Codice di procedura civile.

In ordine a tale disposizione così si esprimeva la relazione al disegno di legge Gonella:

« Quanto alla competenza delle sezioni unite, la Commissione (nominata dal Ministro guardasigilli onorevole Moro) si è fermata soprattutto sulla questione relativa alla competenza in ordine ai ricorsi investenti questioni di massima di particolare importanza.

È stato osservato che alla facoltà del primo presidente di assegnare tali ricorsi alle sezioni unite si tende dalle parti a ricorrere con non giustificata frequenza, soprattutto al fine di evitare che venga applicata la giurisprudenza dominante nelle sezioni semplici, nelle ipotesi in cui questa non sia ritenuta favorevole alla parte istante. Trattandosi in tal modo di alterare il regolare meccanismo di formazione della giurisprudenza della Corte suprema, che, salvo i casi espressamente previsti dal codice, dovrebbe riposare sulle decisioni delle sezioni semplici, si è ravvisata l'opportunità di operare tale tentativo, che, malgrado la serena energia e la costante sapiente moderazione del primo presidente, potrebbe portare a sottrarre talvolta l'esame dei ricorsi al giudizio delle sezioni semplici competenti.

Viene proposto perciò di abolire la facoltà, accordata dall'articolo 374, secondo comma al primo presidente, di far decidere dalle sezioni unite i ricorsi presentanti questioni di massima di particolare importanza ».

L'analisi formulata in quella sede non risulta smentita dalla esperienza dei sette anni che sono trascorsi da allora.

Anche in epoca più recente si è infatti assistito a frequenti e pressanti tentativi per determinare, attraverso l'assegnazione di ricorsi alle sezioni unite, un orientamento giurisprudenziale diverso da quello seguito dalle sezioni semplici, anche quando fra queste non si fosse manifestato contrasto di indirizzi, e ciò sotto lo specioso motivo che i ricorsi investivano questioni di massima di particolare interesse.

Va dato atto che ben raramente il primo presidente della Corte ha usato della facoltà concessagli dalla legge vigente nel senso sperato dai proponenti i suddetti ricorsi. Ma è anche vero che la bontà o meno di una norma processuale non può essere misurata in base all'atteggiamento che una sola persona, sia pure molto autorevole, può assumere nei suoi confronti.

In realtà, la norma dell'articolo 374, comma secondo, aveva un suo significato e una sua funzione in un sistema che era tutto improntato al principio della « gerarchia ». In una situazione profondamente mutata essa non ha più ragione di essere.

Poichè la disposizione in esame può essere abrogata senza dover procedere alla modificazioni di alcun'altra norma di legge, tanto vale procedere in tal senso senza attendere ulteriormente.

Ciò appare tanto più necessario in quanto nell'attuale momento, che è caratterizzato in molti campi dalla produzione ampia ed innovatrice della legislatura che si sta concludendo, la ordinata formazione della giurisprudenza assume una importanza del tutto particolare. È bene, dunque, che il « regolare meccanismo di formazione della giurisprudenza della Corte suprema » non corra il rischio di essere alterato. O, anzi, per essere più esatti, è bene che nessuno abbia la illusione di poter operare in tal senso.

A tal fine il presente disegno di legge propone di sostituire il testo dell'articolo 374 del Codice di procedura civile con il testo formulato nell'articolo 24 del disegno di legge Gonella.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il testo dell'articolo 374 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« *Art. 374. (Pronuncia a sezioni unite).* — La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel numero 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362.

Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici.

In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice ».